



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 68 del 08/10/2015

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 1982/2015 resa nel giudizio R.G. n. 12604/2010.

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 20,00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **X** ordinaria - **O** urgente - **O** di autoconvocazione con seduta pubblica di **O** inizio - **X** prosecuzione - **O** autoconvocazione, regolarmente partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL.

Risultano presenti i sotto elencati Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	CORSARO GIUSEPPE M.	P		16	LICCIARDELLO ANTONIO		A
2	PARRINELLO ALDO G.		A	17	LA SPINA ANDREA	P	
3	MARCHESE MATTEO	P		18	MARCHESE ANTONINO	P	
4	LUCISANO GIUSEPPE		A	19	TENERELLO MICHELE		A
5	ADORNETTO SALVATORE	P		20	SCALETTA SALVATORE	P	
6	MONACO GAETANO	P	A	21	NICOTRA GIOVANNI F.	P	
7	SANTONOCITO NUNZIO	P		22	BASILE GIUSEPPE	P	
8	FOTI SALVATORE	P		23	VITTORIO GIUSEPPA	P	
9	RAPISARDA ANDREA		A	24	BUZZANCA MARIA A.		A
10	SANTAPAOLA VITO	P		25	ORLANDO PAOLO		A
11	ARENA ANTONINO		A	26	RUSSO MARCELLO MARIA R.		A
12	RIOLO DOMENICO	P		27	ZANGHI' ROSA	P	
13	VITRANO CRISTIAN SANTO	P		28	PUGLISI SALVATORE	P	
14	GALASSO FRANCESCO		A	29	GIACCONE GIAMBATTISTA	P	
15	CARUSO SERAFINO	P		30	MARCHESE DOMENICO A.	P	
Assegnati N. 30 in carica N.30				Assenti N. 11 presenti N. 19			

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sig. Marchese Antonino** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Risulta consigliere anziano il **Sig. Corsaro Giuseppe Marco**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 186 dell'O. A. EE.LL. R. S., dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. LL. O. EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 e del vigente Statuto comunale, il **Segretario Generale del Comune dott. Vincenzo Marano**.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Santonocito N., Zanghi R. e Riolo D.**

Come da avviso di convocazione consiliare prot. n° 43915 del 30 Settembre 2015, alle ore 20,00 di giorno 08 Ottobre 2015, in seconda seduta, il presidente del Consiglio comunale, procede all'appello nominale ed accerta la presenza dei seguenti n° 20 consiglieri: Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Riolo D., Vitrano C.S., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Nicotra G.F., Basile G., Vittorio G., Zanghì R., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A. Il vice presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta, provvedendo alla nomina, quali scrutatori, dei consiglieri Zanghì R., Riolo D. e Santonocito N.. Sono presenti in aula, tra i banchi della presidenza, per l'amministrazione, oltre al Sindaco, consigliere-assessore Lupo Federico e Giuseppe Condorelli. È presente, altresì, il segretario generale, dott. Vincenzo Marano, e il funzionario, sig. Antonino Chiarenza, con funzioni ausiliarie di verbalizzazione.

Il presidente del Consiglio comunale, passa alla trattazione del 1 punto all'O.D.G. riguardante la proposta consiliare n° 1611 del 04/062015: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 1982/2015 resa nel giudizio R.G. n. 12604/2010".

Entrano i consiglieri Galasso F., Arena A. e Russo M.
Presenti n. 22

Il Presidente, in assenza d'interventi, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, già trattata nella seduta del 07/10/2015, interrotta, per mancanza di numero legale, la quale ottiene n° 13 voti favorevoli (Corsaro G.M., Adornetto S., Santapaola V., Arena A., Vitrano C.S., Nicotra G.F., Basile G., Vittorio G., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.), n° 3 voti contrari (Riolo, Monaco e Scaletta) e n. 6 astenuti (Giaccone, Galasso F., Caruso S., Marchese M., Santonocito e Foti).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 1611 del 04 Giugno 2015: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 1982/2015 resa nel giudizio R.G. n. 12604/2010".

Visto l'esito delle votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 1611 del 04 Giugno 2015: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 1982/2015 resa nel giudizio R.G. n. 12604/2010".

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16.

Il Presidente del C.C.

Il Consigliere Anziano
F.to Corsaro Giuseppe Marco

F.to Marchese Antonino

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale attesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che la presente deliberazione è stata affissa, in copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21 OTT. 2015 e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al

F.to Il Messo Notificatore Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Notificatore, certifica, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00 che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27 OTT. 2015, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ e che non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale li _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30 OTT. 2015

Dalla residenza comunale li 30 OTT. 2015

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

- ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/00.

Dalla residenza comunale li _____

Visto :

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

È copia conforme all'originale

per uso amministrativo 30 OTT. 2015

Dalla residenza comunale li _____

Il Funzionario/Responsabile

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio/Servizio RESIN CC in data 30 OTT. 2015

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

Da sottoporre all'Organo deliberante

N. 1611 del 4 GIU. 2015

SETTORE: 2°

Servizio: Affari legali

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 1982/2015 resa nel giudizio R. G. n. 12604/2010.

DATA: 29.05.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
avv. Adele Maria Ollà

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che, con atto di citazione notificato il 20.12.2010, "*Omissis*" ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Catania, il Comune di Misterbianco al fine di avere riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro occorso in data 10.05.2005;

Considerato che con sentenza n. 1982/2015, il Tribunale di Catania, notificata con la formula esecutiva in data 27.05.2015, ha condannato il Comune di Misterbianco al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.686,79 oltre rivalutazione monetaria e interessi nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.900,00 di cui € 200,00 per spese ed € 2.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico del Comune le spese della ctu;

Ritenuto che, appare necessario ed opportuno riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in oggetto, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al solo fine di evitare ogni possibile azione esecutiva in danno del Comune con conseguente aggravio di spese restando impregiudicati ogni ragione e diritti di impugnativa della predetta sentenza;

Atteso per quanto sopra che risulta necessario rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere con urgenza al pagamento del debito oggetto di riconoscimento ed evitare ulteriori aggravii di spesa;

Atteso che con nota del 29.05.2015 è stata resa la dichiarazione ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente atto.

- Di riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 1982/2015, notificata con la formula esecutiva in data 27.05.2015, con la quale il Tribunale di Catania ha condannato il Comune di Misterbianco al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.686,79 oltre rivalutazione monetaria e interessi nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.900,00 di cui € 200,00 per spese ed € 2.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico del Comune le spese della ctu;

- Dare atto che, le somme sopra indicate troveranno copertura finanziaria con imputazione al cap. 21810 cod. 1.01.08.08 "Pagamento passività per riconoscimento debiti fuori bilancio" Bilancio 2015;

- Conseguentemente di demandare al Responsabile del II Settore Legale e Contenzioso l'adempimento dei successivi atti di impegno e liquidazione dopo l'intervenuta esecutività del presente deliberato consiliare;
- Di disporre, a cura della Segreteria Generale, l'inoltro del presente atto completo di tutti gli allegati alla procura Generale della Corte dei Conti.

Disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto legislativo n. 196 del 2003, art. 52, a cura dell'ufficio addetto alle pubblicazioni.

Rendere la presente immediatamente esecutiva.

PARERE ATTEVANTE LA CORRETTEZZA TECNICA E AMMINISTRATIVA <p style="text-align: center;">Favorevole</p> <hr/> Data 29.05.2015 II CAPO SETTORE: avv. Adele Maria Ollà	Trasmessa alla Ragioneria il L'Ufficio Proponente:
---	---

Ragioneria Generale, per ricevuta Li _____ N. _____ L'impiegato addetto alla ricezione _____	<p style="text-align: center;"><u>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI</u></p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <hr/> <hr/> <hr/> Data <u>03/06/2015</u> IL CAPO RAGIONIERE GENERALE (Dott.ssa Rosaria Di Mulo)
--	---

PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA (ART. 183c. 3T.U.LL.O.EE.LL.)

Somma da impiegare con la presente proposta Euro -----

Preimpegno provvisorio al Fondo di Pertinenza:

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

L'ISTRUTTORE ADDETTO

Trasmessa all'Ufficio Deliberazioni per la registrazione il 03/05/2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(AI SENSI DELL'ART. 55, C.5°, I. 142/90 RECEPITA DALLA L.r. 48/91 e art. 6 L. 127/97 recepita dalla L.R. 23/98)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Rosaria Di Mulo)

UFFICIO DELIBERAZIONI

ESTREMI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ricevuta il: _____ Numero meccanografico attribuito: _____

ESTREMI ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO

Seduta del: _____ Ora: _____ N: _____

Assessori Assenti: _____

Assessore Anziano: _____

Segretario Generale: _____

Immediatamente Esecutiva Note: _____

Originale

Sentenza n. 1982/2015 pubbl. il 06/05/2015

RG n. 12604/2010

Repert. n. 2808/2015 del 06/05/2015

N. R.G. 12604/2010

2

COMUNE DI MISTERBIANCO - CT
27 MAG 2015
Prot. Gen.le N. 24818



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Bonifacio
ha pronunciato la seguente

23464

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 12604/2010 promossa da:

GRILLO MARIA PIA (C.F. GRLMRP85H52C351G), con il patrocinio dell'avv. PAVASILI
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA MILANO NR. 61 CATANIA.

ATTORÈ

contro

COMUNE DI MISTERBIANCO (C.F. 80006270872), con il patrocinio dell'avv. OLLA'
ADELE MARIA, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO ABATE C/C CASA
COMUNALE 95045 MISTERBIANCO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2014 le parti hanno concluso come in verbale.

IN FATTO E DIRITTO

Grillo Maria Pia conveniva in giudizio il Comune di Misterbianco, esponendo che:

- il giorno 10.5.2005 verso le ore 15,30, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore Scarabeo 50 (n. di serie ZD4PFG100XS026285) la via Archimede di Misterbianco, giunta all'altezza del civico n. 292, cadeva rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato e presenza di una buca, non segnalata né altrimenti visibile;

- prontamente soccorsa, veniva trasportata d'urgenza mediante autoambulanza al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Garibaldi" di Catania, ove le veniva riscontrato un "trauma

2,53
5,142

8,160
0,15h

8,15h

5 MAR 2015



contusivo arto inferiore sinistro, escoriazione ginocchio sinistro, frattura olecrano, con applicazione di immobilizzazione e ricovero in ortopedia e prognosi di giorni trenta, e durante il ricovero sottoposta a intervento chirurgico e dimessa il 14.5.2005, con prescrizione di terapia e ricovero in D.H. dopo 20 giorni;

- aveva avanzato formale domanda di risarcimento al Comune di Misterbianco, senza ottenere alcun riscontro.

Attesa l'evidente responsabilità del suddetto Comune, quale ente proprietario del tratto stradale sopra indicato, tenuto a curarne la regolare manutenzione, eliminando e/o segnalando l'insidia al fine di evitare incidenti a terzi, l'attrice chiedeva, quindi, al Tribunale di dichiarare che il sinistro era ascrivibile alla responsabilità del Comune di Misterbianco e, conseguentemente, condannare lo stesso, al risarcimento dei danni materiali e non, quantificati nella complessiva somma di € 14.402,86, per danno biologico, non patrimoniale e spese mediche, con personalizzazione del risarcimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo.

Il Comune convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, non essendo possibile individuare la dinamica del sinistro, e, nel merito, contestava la ricostruzione offerta da parte attrice, non essendo stati in alcun modo provati i fatti narrati, il danno, il nesso eziologico e la responsabilità del Comune, nonché provato che il dedotto avvallamento e la buca avessero i caratteri dell'insidia e del trabocchetto stradale. Deduceva, inoltre, che la mancata visione della "buca" era ascrivibile a fatto e colpa esclusivi dell'attrice, la quale avrebbe potuto evitare il danno, se avesse prestato attenzione.

Espletata istruttoria, mediante assunzione di prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.11.2014, sulle conclusioni come riportate in verbale, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Occorre preliminarmente evidenziare come si palesi infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal Comune convenuto.

Ed invero, dallo stesso atto di citazione, come dagli atti prodotti da parte attrice, risultano sufficientemente indicati gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda. In particolare risulta chiaramente identificabile sia il luogo del sinistro (anche dalla fotografie prodotte), sia la dinamica del sinistro, avendo parte attrice indicato che mentre percorreva la via Archimede perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca presente sul manto stradale.

Ciò premesso, le risultanze processuali fanno ritenere la fondatezza della domanda.



Sentenza n. 1982/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n. 12604/2010

Repert. n. 2808/2015 del 06/05/2015

Con riferimento alla domanda di parte attrice volta all'accertamento della responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., giova richiamare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte anche alla luce dell'insegnamento della Consulta (Cass. Civ., sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384, rel. ed est. Segreto; Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156):

a) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della Pubblica Amministrazione, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato;

b) la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie, demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A., mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito;

c) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di "insidia" o "trabocchetto". In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato a percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia;



d) tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

La Suprema Corte (v. tra le altre, Cass. Civ., sez. III, 6 giugno 2008 n. 15042, edita) ha osservato che, in relazione ai beni demaniali, la responsabilità per cosa in custodia richiede una valutazione, caso per caso ed in concreto, circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno, nel senso che occorre distinguere se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.) o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (a mero titolo esemplificativo, perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altri agenti offensivi). Si è, difatti, rilevato che mentre nel primo caso si può certamente ritenere il custode obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi "caso fortuito" -e, dunque, escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. - quanto meno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché il custode acquisisca contezza del pericolo venutosi a creare e sia messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo.

Giova segnalare che anche di recente (Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2009 n. 1691) è stato ribadito il principio per cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - stabilita dall'art. 2051 c.c. - è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, essendo sintomatica in proposito la suddivisione in "zone" della manutenzione delle strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese, in quanto è indubbio che tale "zonizzazione" comporti per l'ente pubblico, sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di



possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso fortuito. La pronuncia da ultimo citata ha anche ribadito che l'affidamento in appalto della manutenzione stradale alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo del comune, atteso che il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non valga affatto ad escludere la responsabilità del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria è emerso che la Grillo il giorno 10.5.2005, verso le ore 15,30, mentre percorreva la via Archimede di Misterbianco, a causa di una "buca" posta sul manto stradale, cadeva a terra procurandosi le lesioni riscontrabili nel referto medico in atti.

Circa la dinamica del sinistro rileva la deposizione testimoniale resa da Ingo Valeria Rosaria, la quale, con assoluta precisione, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti poiché vi aveva assistito, essendo gli stessi avvenuti in sua presenza, trovandosi sulla medesima strada dietro il ciclomotore della Grillo, ed avendola vista svoltare sulla via Archimede, provenendo dalla via Menna, nonché incappare nella buca esistente, perdere l'equilibrio e cadere a terra. La teste ha indicato inoltre il punto preciso ove aveva visto cadere l'attrice nonché la velocità presunta del motociclo, chiaramente desumibile dalla sua stessa andatura.

La teste ha, inoltre, riconosciuto lo stato dei luoghi per come ritratto nelle fotografie prodotte da parte attrice.

Pertanto, non si può ravvisare alcuna valutazione nelle dichiarazioni rese dalla teste escussa, la quale ha solo riferito quanto dalla stessa percepito direttamente.

Ebbene, alla luce di tali risultanze, può ritenersi fondata la domanda articolata da parte attrice sia ai sensi del disposto dell'art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., avendo parte attrice provato il potere di fatto esercitato dal custode, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, nonché avendo comunque provato l'anomalia del bene demaniale ed essendo tale fatto - come ribadito dal principio di diritto sopra riportato - di per sé astrattamente idoneo ad integrare l'elemento soggettivo della colpa.

Difatti, la sconessione dell'asfalto ("buca" o "avvallamento" che dir si voglia) si trovava posizionato in una strada del centro abitato di Misterbianco, in area adibita al transito, e costituiva



fonte di pericolo conoscibile dal custode, essendo il dissesto del manto stradale fattore di rischio intrinseco al bene custodito e non circostanza anomala ed imprevedibile.

Il nesso causale tra la caduta nel suddetto avvallamento e i danni riportati da parte attrice ha trovato, poi, piena conferma all'esito della CTU medico-legale.

Non sono, del resto, emersi elementi idonei a configurare il caso fortuito - il cui onere probatorio incombe in capo al custode - tali da poter escludere il nesso causale tra la cosa ed il fatto dannoso, quali la sopravvenienza di fattori di rischio estemporaneamente creati da terzi (esemplificando, improvvisa perdita di macchie d'olio sul marciapiede, repentino abbandono di ferri arrugginiti, etc) o dal danneggiato stesso.

La condotta tenuta dalla parte attrice non presenta, invero, alcunché di imprevedibile, anomalo o di abnorme, risultando dalla deposizione del testimone oculare che la donna è caduta proprio nel punto ove era presente una grossa buca sull'asfalto.

Inoltre, non solo non risulta alcun comportamento anomalo tenuto dalla Grillo (atteso che la stessa non stava guidando a velocità irregolare, circostanza in ipotesi rilevante ai fini di una concorrente condotta colposa), ma soprattutto, è certo che la stessa non era in grado di evitare il predetto avvallamento, atteso che proveniva da altra strada e soprattutto alla luce delle condizioni del manto stradale, per come risultanti dalla documentazione fotografica prodotta, interessanti l'intera carreggiata.

Deve trovare, dunque, applicazione il principio giurisprudenziale, secondo il quale la caduta di una persona avvenuta in prossimità di un dissesto stradale che presenti caratteristiche di pericolosità può ragionevolmente ricondursi a quest'ultimo anche nell'ipotesi in cui manchi la prova diretta della specifica dinamica, facendo applicazione dell'istituto della presunzione semplice che consente di ritenere provato sulla scorta di un fatto noto anche un fatto ignoto secondo la regola dell'id quod plerumque accidit.

A detta delle difese del Comune convenuto l'attrice avrebbe dovuto vedere la "buca" ed evitarla.

In realtà, per come detto, la Grillo proveniva da altra strada (la Menna), tutta la carreggiata era interessata da avvallamenti e buche e siffatta situazione non era in alcun modo segnalata.

Considerando, pertanto, che la danneggiata percorreva la strada de quo e ben poteva fare ragionevole affidamento in ordine alla percorribilità della stessa, nessun comportamento alternativo poteva evitare alla stessa di incappare nelle anomalie della strada.



Sentenza n. 1982/2015 pubbl. il 06/05/2015

RG n. 12604/2010

Repert. n. 2808/2015 del 06/05/2015

Non essendo emersi sufficienti elementi in base ai quali poter ipotizzare una concorrente condotta colposa a carico della parte attrice né tali da ritenere che la stessa abbia in qualche modo concorso alla causazione dell'evento, ne consegue il diritto al pieno ristoro dei danni patiti.

In ogni caso, per come detto, nell'ipotesi in esame, la responsabilità del convenuto non è solo presunta, ma è stata anche accertata in concreto; ricorrono, infatti, gli estremi di cui all'art. 2043 c.c., sussistendo, in particolare, tutti gli estremi della c.d. insidia stradale (elemento obiettivo della non visibilità del pericolo ed elemento subiettivo della non avvistabilità in tempo utile per evitarlo) come elaborata dalla giurisprudenza tradizionale.

In applicazione dei criteri di valutazione del requisito subiettivo, che attiene alla posizione dell'utente della strada, costituiti dall'affidamento ragionevole sulla transitabilità di questa e dall'uso della diligenza appropriata da valutarsi in relazione alle singole circostanze di tempo e di luogo, può affermarsi che la "sconnessione" per cui è causa costituiva un'insidia.

Ed infatti, la circostanza secondo cui la strada si trovava nelle precarie condizioni di cui si è detto e in mancanza di relativi segnali depone per la inevitabilità del pericolo da parte dell'attrice, nonostante l'uso della normale diligenza.

In siffatti casi, per come già rilevato, la Suprema Corte ha chiaramente modificato in materia di insidia stradale la distribuzione dell'onere della prova tra danneggiante e danneggiato a favore di quest'ultimo; ha, infatti, affermato che *"Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia"* (v. la già citata Cass., 2006/15383).

Alla Grillo va, conseguentemente, riconosciuto il risarcimento dei danni subiti.

La c.t.u. medico legale ha accertato che le lesioni immediate patite dall'attrice, e sopra riportate, sono in rapporto causale con l'incidente di cui si è detto (v. pag. 5 e 6 della relazione depositata il 24.3.2014), e che dalle medesime è derivato all'attrice una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 5, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di giorni 25, una



inabilità temporanea relativa al 50% di ulteriori giorni 10 e un'inabilità relativa al 25% di giorni 10, nonché un danno biologico permanente pari al 4%.

Pertanto, parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.

Tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale.

Per la determinazione del danno non patrimoniale, si farà riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2014, notoriamente adottate anche negli uffici giudiziari catanesi ed ormai indicate come tabelle "guida" per tutti i giudici di merito (cfr Cass. n. 12408/2011), tabelle costantemente aggiornate e modificate per dar conto della radicale evoluzione, contrassegnata dalle sentenze della Corte di Cassazione del 2008.

Quanto al danno morale soggettivo – che, come tradizionalmente inteso, rappresenta quella sofferenza contingente, quel turbamento dell'animo transeunte determinati dal fatto illecito altrui –, le richiamate sentenze del novembre 2008 hanno sostenuto che lo stesso, quale autonoma categoria di danno ex art. 2059 c.c., andasse accantonato.

Invero, un'attenta lettura della sentenza a Sezioni Unite della Corte Suprema dell'11 novembre 2008, n. 26972, rivela che:

«Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c. c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.



Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.

Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.

Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto lesa, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza».

Ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza, anche a parere della successiva giurisprudenza (che ribadisce l'orientamento già fatto proprio dalle S.U. nel 2003), cui questo giudice ritiene di aderire, il danno morale costituisce una voce autonoma del danno non patrimoniale e va dunque autonomamente liquidato, come il danno biologico (cfr. Cass. sentenza 10 marzo 2010, n. 5770; Cass. civ., sez. III, sentenza 20 maggio 2009 n. 11701; Cass. civ., sez. III, sentenza 19 gennaio 2010 n. 702).

La menzionata sentenza n. 702/2010 ha, inoltre, affermato che la liquidazione del danno morale deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto e risarcire la persona delle sofferenze subite; peraltro nulla vieta che sia liquidato in proporzione al danno biologico.

Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della modesta lesività del danno biologico patito e della giovane età della vittima, ben può escludersi l'esistenza di un turbamento dell'animo e dolore intimo sofferto dalla persona lesa.

Sulla scorta dei criteri stabiliti in maniera uniforme dalla tabella milanese, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento dell'incidente (20 anni) nonché delle citate risultanze peritali, il



danno biologico va liquidato nella somma complessiva di € 5.022,30 (pari a $1.387,44 \times 0,905 \times 4$ punti).

Anche per quanto riguarda il risarcimento conseguente all'invalidità temporanea vanno applicati i suindicati criteri, per cui il risarcimento de quo va fissato negli importi di € 120,00 al giorno per l'assoluto, di € 90,00 al giorno per il temporaneo al 75%, di € 60,00 al giorno per il temporaneo al 50% e di € 30,00 al giorno per il temporaneo al 25%, per i rispettivi importi di € 600,00 ($\text{€ } 120,00 \times 5 \text{ gg}$), di € 2.250,00 ($\text{€ } 90,00 \text{ per } 25 \text{ gg}$), di € 600,00 ($\text{€ } 60,00 \times 10 \text{ gg}$) e di € 300,00 ($\text{€ } 30,00 \text{ per } 10 \text{ gg}$).

Sono state, inoltre, documentate le spese mediche relative all'intervento chirurgico cui l'attrice è stata sottoposta, ammontanti ad € 1.914,29.

Riepilogando, l'importo complessivamente dovuto a parte attrice è pari ad € 10.686,79.

Gli importi dovuti a titolo di danno non patrimoniale sono stati calcolati utilizzando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nel 2013. Pertanto, atteso che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, i suddetti importi devono essere devalutati sino alla data del sinistro (14.1.2009) e poi rivalutati da tale momento fino alla data della liquidazione.

Ed invero, trattandosi di un credito di valore, la somma determinata a titolo risarcitorio dev'essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. *aestimatio*) fino alla data odierna della sua liquidazione definitiva (c.d. *Taxatio*).

La rivalutazione va effettuata applicandovi gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT.

Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovvero sia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Sulla somma determinata a titolo risarcitorio, spettano a parte attrice gli interessi c.d. "compensativi", dal giorno del fatto lesivo alla data di deposito della presente sentenza. In mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), gli interessi possono essere determinati equitativamente in base al tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712); essi valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma nel periodo considerato (sul fatto pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).

Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno



1990, n. 6209), gli interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.

Il calcolo della rivalutazione viene fatto – per semplicità - anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, *«l'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione»* (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.).

Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. *compensativi* si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, *«gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito»* (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, *«la sentenza che liquida il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo»* (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).

Peraltro, è da sempre pacifico che *«la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2,*



c.c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III, 26 ottobre 1992, n. 11616).

In conclusione, l'importo determinato per il danno non patrimoniale dovrà essere prima devalutato dal 2014 sino al 10.5.2005 e poi, da siffatta data sino alla data della presente sentenza, rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e, sulle somme così determinate, occorrerà calcolare gli interessi legali, dal suddetto giorno dell'evento lesivo fino alla data di pronuncia della presente sentenza.

Alla stregua di tutto quanto esposto, il Comune di Misterbianco va, quindi, condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.686,79 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, previa devalutazione e oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali per come già specificato.

In virtù del principio della soccombenza, il Comune convenuto va, altresì, condannato al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali dalla stessa sostenute, nella misura liquidata in dispositivo (tenendo conto che il calcolo degli onorari è stato svolto sulla base del liquidato e non della domanda ed in applicazione del D.M. 55/2014, ex art. 28 del medesimo decreto).

Vanno definitivamente poste a carico del medesimo Comune convenuto le spese di c.t.u., sì come liquidate in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

condanna il Comune di Misterbianco al pagamento in favore di Grillo Maria Pia della somma di € 10.686,79, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, previa devalutazione e oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i criteri e con le decorrenze esposti in motivazione;

condanna il suddetto convenuto al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali dalla stessa sostenute che liquida in complessivi € 2.900,00, di cui € 200,00 per spese ed € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario al 15% (ex art. 2 D.M. 55/2014) IVA e CPA come per legge;

Sentenza n. 1982/2015 pubbl. il 06/05/2015

RG n. 12604/2015

pone definitivamente le spese di c.t.u., come già liquidate in atti, a carico del Comune convenuto.
Repert. n. 2808/2015 del 06/05/2015


Così deciso in Catania, il 5 maggio 2015

IL GIUDICE

dott. Dora Bonifacio

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.**





ORIGINAL



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia rilasciata in forma esecutiva, in corso di registrazione per uso esecuzione Forzata a richiesta dell'Avv. Pavanelli Giuseppe

Catania, il 18 MAG. 2015

f.to

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Carmela Zannone
TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA

Ufficio Rilascio Copia

E' copia conforme all'originale che si rilascia a

richiesta dell'Avv. Pavanelli Giuseppe

per conto di Grillo Mariano Pio

Catania, il

18 MAG. 2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Carmela Zannone
TRIBUNALE DI CATANIA



CORTE DI APPELLO DI CATANIA relazione di notificazione

copie del presente atto io sottoscritto ho notificato

Avv. Odo Adele Maria n. g. di avvocato del Comune di
residendo in Misterbianco via Sant'Antonio Abate ex Case Misterbianco
consignandola a mani del sig. Luigi Comune 95045 Misterbianco

Antonio procuratore eretta
del Ufficio Procuratore

DM 24/05/15

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
UFFICIO LE GIUDIZIARIO
Bruno Piera